

**Esselunga, Accordo, 15/06/1982**

Decorrenza: **15/06/1982**

Scadenza:

Milano, 15 giugno 1982

Il 15 giugno tra la ESSE LUNGA Milano S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali Regionali in rappresentanza dei lavoratori, approfondito nuovamente l'esame delle problematiche relative all'accordo 22 dicembre 1961 per le aziende associate all'AIGID, anche alla luce delle positive risoluzioni operate dall'azienda a decorrere dal 1° luglio 1977, si è convenuto quanto segue:

— la ESSE LUNGA Milano S.p.A. corrisponderà a tutti i lavoratori interessati, per le assenze effettuate nel periodo 1° luglio 1976, 30 giugno 1977, la differenza della integrazione di malattia pari al 25% della retribuzione dal 4° al 20° giorno

— tali differenze verranno corrisposte senza interessi e senza rivalutazione;

— i lavoratori interessati rilasceranno alla ESSE LUNGA Milano S.p.A. esplicita dichiarazione liberatoria, espressamente rinunciando a qualsiasi ulteriore domanda in ordine al titolo di cui trattasi;

— la vertenza si intende conciliata ai sensi degli articoli 410 e 411 C.P.C e 2113 ultimo comma così come modificati dalla legge 11-8-1973 nr. 553.